

Pubblicato il 02/03/2017

N. 01030/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00564/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Orlandi,
Micaela Grandi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, n.436;

contro

Garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Segretario generale del Garante per la protezione dei
dati personali n. 34260/96505 del 14 novembre 2016 ricevuta dai
ricorrenti il 15 novembre 2016;

- delle note del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 37894/96505, 37897/96505, 37899/96505, 37892/96505, 37893/96505, 37898/96505, del 15 dicembre 2016
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, eventualmente previa disapplicazione
- dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali ovvero, ove necessario, per la rimessione
 - a. alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, o
 - b. alla Corte Costituzionaledella questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente europea e costituzionale.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Garante per la protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuta la giurisdizione dell'adito Tribunale nella materia della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6) del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta cautelare;

In particolare:

- rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso;
- valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l'esigenza di salvaguardare la *res adhuc integra* nelle more della decisione del merito della controversia;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi, stante la novità e la particolarità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

accoglie la suindicata domanda incidentale.

Fissa la discussione del merito della controversia alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.